



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**DDL RECANTE
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO”- LEGGE DI STABILITÀ 2015**

AS 1698

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'art. 2, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

“All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2bis:

2 bis. “I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015.”

Motivazione

Con la proposta in oggetto si mira a riaprire la possibilità per gli enti territoriali di richiedere i beni ai sensi dell'art. 56 bis anche oltre il termine ivi attualmente previsto.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'articolo 2, comma 154, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole “e tenendo conto, ai fini della corretta quantificazione del riparto fra le province e le città metropolitane, delle diverse ed ulteriori funzioni fondamentali assegnate dalla legge statale alle città metropolitane, in aggiunta alle stesse funzioni provinciali a queste ultime attribuite”.

Articolo aggiuntivo

Facoltà di istituzione di tributi da parte delle città metropolitane

All'art 2, dopo il comma 210 è inserito un nuovo comma:

E' abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.

1.A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 1, lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3. Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68/2011, la cui previsione è rimasta inapplicata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, comunque facoltativo, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

In considerazione del ruolo della Città metropolitana nel tessuto socio-urbanistico regionale, la norma prevede l'estensione del tributo, se istituito dalla Città metropolitana, anche al traffico passeggeri di porti ed aeroporti siti nel territorio regionale, con misura del prelievo ridotta.

Art. 2
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'art. 2, dopo il comma 156, è aggiunto il seguente:

All'art. 3, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

“Per le province rispetto alle quali è stabilito il subentro delle città metropolitane, i contratti di lavoro di cui al precedente periodo possono comunque essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. A tal fine alle province di cui al periodo precedente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non si applicano le disposizioni che stabiliscono il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nell'esercizio successivo.”

Motivazione

La disposizione è necessaria per consentire alle Città metropolitane, che subentrano alle province omonime in attuazione dell'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014 a far data dal 1 gennaio 2015, la prosecuzione dell'erogazione dei servizi nell'ambito dei quali sono utilizzate le risorse a tempo determinato.

Art. 2
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'art. 2, comma 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater sono inseriti i seguenti: *“557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione . All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “ I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”.*

“557-sexies. I comuni che hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono altresì avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale con le modalità di cui al precedente comma.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali.

La disposizione attualmente contenuta nel DDL prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Abbattimento delle riduzioni di risorse per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014

All'art. 2, comma 157 aggiungere in fine i seguenti periodi:

“Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni del primo periodo, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.”

Motivazione

Quale sostegno finanziario all'azione di recupero dei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014 appare opportuno limitare le riduzioni di assegnazioni statali previste dal ddl Stabilità. La minore riduzione prevista nel limite di 60 mln. di euro, non modifica l'ammontare complessivo della manovra.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Certificazione delle spese degli enti capofila di funzioni associate

All'art. 2, comma 185, lettera e), dopo le parole "ente capofila," inserire le parole "sulla base di apposita certificazione dell'ente stesso,"

Motivazione

Al fine di abbattere le penalizzazioni nella determinazione dell'obiettivo di patto che attualmente gravano in particolare sugli enti capofila di gestioni associate, è necessario integrare il criterio già compreso nella lettera e), comma 1, dell'art. 37, con la previsione di una certificazione dell'ente capofila che consenta di rimodulare la base di calcolo dell'obiettivo.

La disposizione proposta non modifica i saldi previsti per il comparto dei Comuni e pertanto non ha effetti sulla finanza pubblica.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Esclusioni dal Patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014

All'articolo 2, dopo il comma 187 è inserito il seguente comma:

187-bis. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'art 31, il seguente periodo:

“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco”.

All'articolo 2, dopo il comma 193 è inserito il seguente:

Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015.

Motivazione

Per sostenere la capacità di spesa per la ricostruzione e la messa in sicurezza di opere e luoghi, si ritiene opportuno prevedere, anche per i Comuni territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese.

Interventi Comuni alluvionati

Proroga Termine Assestamento di bilancio per i comuni colpiti dagli eventi metereologici dell' ottobre 2014

All'articolo 2, *dopo il comma 187 è inserito il seguente:*

“Per i Comuni della Regione Liguria colpiti dagli eventi alluvionali dell' ottobre-novembre 2014, ai fini dell' assestamento di bilancio di cui all' articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative variazioni possono essere deliberate entro il 31 dicembre 2014”.

Motivazione

Si ritiene necessario lo spostamento del termine per l'assestamento dei bilanci al 31 dicembre 2014 per i Comuni della Regione Liguria colpiti dall' alluvione dell' ottobre scorso, perché le gravi condizioni in cui versano, unite alla generale incertezza circa i trasferimenti erariali non ancora erogati, non consentono un'adeguata programmazione.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'art 2, dopo il comma 210 è inserito un nuovo comma:

“L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”

Motivazione

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Non vengono sottratte risorse al Ministero dell'Interno poiché l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ha un finanziamento autonomo dovuto proprio alle tasse d'imbarco dei passeggeri, tale autorizzazione di spesa non trova applicazione dallo stesso Ministero dell'Interno per le somme versate all'entrata di bilancio dello stato e destinate ai comuni, inoltre le rimesse comunali dell'ordine medio di 150.000 euro per 60 comuni aeroportuali in massima parte fra i 2.000 e i 15.000 abitanti devono necessariamente far fronte alle richieste tecnico-urbanistiche dei gestori aeroportuali, alla viabilità comunale intorno all'aeroporto, controllo del territorio, esigenze sociali del personale aeroportuale.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'art. 2 apportare le seguenti modifiche:

All'art. 2 comma 202, lettera a) le parole “in caso di locazione” **sono sostituite** dalle seguenti parole: **“in caso di nuova locazione”**

Motivazione

I rapporti giuridici esistenti tra Comune e Ministero della Giustizia su immobili di proprietà comunale anche ai fini di archivi sono innumerevoli e diversi tra realtà e realtà. E' necessario salvaguardare i rapporti esistenti mentre rimane ferma la previsione di nessun nuovo aggravio economico a carico del Ministero della giustizia per eventuali nuove locazioni o compensi per utilizzo immobili.

All'art. 2 comma 202, lettera a) dopo le parole “uffici giudiziari” **sono aggiunte** le seguenti parole: **“, fatti salvi i contratti di locazione esistenti”**

Motivazione

I rapporti giuridici esistenti tra Comune e Ministero della Giustizia su immobili di proprietà comunale anche ai fini di archivi sono innumerevoli e diversi tra realtà e realtà. E' necessario salvaguardare i rapporti esistenti mentre rimane ferma la previsione di nessun nuovo aggravio economico a carico del Ministero della giustizia per eventuali nuove locazioni o compensi per utilizzo immobili.

All'art. 2 comma 202, lettera a) ultimo periodo le parole “continuano a conservare” sono sostituite dalle seguenti parole **“possono continuare a conservare”**

Motivazione

Si lascia la necessaria flessibilità sul territorio al processo avviato di trasferimento delle competenze dai Comuni al Ministero della Giustizia

All'art. 2 comma 203, secondo periodo, dopo le parole “presente articolo” sono aggiunte le seguenti: **“ivi comprese le spese obbligatorie riconosciute ai Comuni negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e non ancora erogate”**

Motivazione

Il nuovo fondo previsto dovrà poter corrispondere anche alle spese obbligatorie sostenute dai Comuni negli anni indicati e non ancora erogate dal Ministero della Giustizia.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'articolo 2, dopo il comma 199, inserire il seguente:

Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole "In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio" sono inserite le seguenti: "Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione".

Motivazione

La norma proposta permette ai Comuni che hanno partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità di disporre per il solo anno 2015 di un ulteriore mezzo di copertura ai fini del mantenimento degli equilibri contabili, rappresentato dall'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali. Tale beneficio è limitato alla differenza tra l'accantonamento stanziato nel bilancio sulla base delle percentuali previste per gli enti sperimentatori e quello risultante dalla minore percentuale prevista per gli enti non sperimentatori da una modifica del ddl Stabilità apportata nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

All'articolo unico della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 550 dopo la parola “società” sono inserite le seguenti: “totalmente”;
- b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: “per la parte di propria competenza”
- c) il comma 551 è sostituito dal seguente:
“551. A decorrere dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555.”
- d) Il comma 552 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare condizioni di sostenibilità per i bilanci comunali e ad evitare una disparità di trattamento fra soci pubblici e privati rispetto al previsto accantonamento a dell'ente locale rispetto alle perdite societarie. Tale condizione infatti costituisce una ulteriore contrazione di risorse pubbliche dedicate ai servizi ai cittadini che verrebbero congelate in favore di un soggetto commerciale per il quale viene garantito solo l'intervento pubblico.

Alla luce delle recenti pronunce contabili invece al fine di ripristinare la correttezza procedurale è necessario sostituire la norma in questione con la previsione che il ripiano societario, a garanzia della società a partecipazione totalmente pubbliche, debba essere opportunamente valutato dagli enti locali alla luce un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Al comma 267, alla lettera a), al quinto periodo, le parole “*la relazione deve comprendere*” sono sostituite con le seguenti: “*quest’ultimo deve presentare contestualmente all’affidamento*”;

Motivazione

Le disposizioni risultano aggravare le procedure previste per l'affidamento d'ambito con una possibile sovrapposizione rispetto a quanto già previsto nei piani d'ambito. Infatti questi ultimi contengono già gli interventi necessari, ma per poter garantire la realizzazione degli stessi nonché ulteriori proposte migliorative ovvero incrementali il piano economico-finanziario asseverato deve essere presentato dall'affidatario prima della stipula della concessione e non dall'ente d'ambito a monte del processo. In tal modo si avrà la garanzia della bancabilità del progetto presentato dal concessionario.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Al comma 267, alla lettera b), al secondo periodo le parole: “*ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.*”, sono soppresse e dopo la parola: “*effettuata*”, sono inserite le seguenti: “*entro novanta giorni*”.

Motivazione

Per quanto attiene l’affidamento in house l’accantonamento costituirebbe un aggravio economico immediato per il bilancio comunale che, unitamente a quello disposto dalla legge 147/2013, in caso di perdita, comporterebbe una doppia penalizzazione per l’ente, discriminando la possibile aggregazione e gestione pubblica. Tali vincoli comportano quindi un notevole impatto sul bilancio comunale e prevedono poi la redazione del bilancio consolidato, ancora non disciplinato e non obbligatorio per molti enti.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Al comma 267, è infine inserita la seguente lettera f):

“f) Dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell’articolo unico della legge 147/2013 non trovano applicazione.””

Motivazione

In fase di prima applicazione delle nuove norme sulla razionalizzazione societaria è assolutamente necessario prevedere la non applicazione del vincolo di accantonamento di cui alla legge di stabilità 2014. Ciò al fine di permettere ai soggetti in questione di attuare quanto previsto senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica ed evitando vincoli finanziari imposti.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 267 è inserito il seguente comma:

“Alla fine del comma 551 della legge 147/2013 s.m.i. sono aggiunti i seguenti periodi:
“In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.”

Motivazione

E' assolutamente necessario prevedere una fase di transizione, prima dell'applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all'ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti. Nel caso in cui i soggetti in questione non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l'applicazione delle norme in questione, a salvaguardia del processo.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 267 è inserito il seguente comma:

“Al comma 569 dell’articolo unico della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “*dodici mesi*” sono sostituite con le seguenti “*ventiquattro mesi*”;
- b) le parole da “*, decorsi i quali*” fino a “*cessato*”, sono sostituite con le seguenti: “*. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all’articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un’unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31/12/2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.*”

Motivazione

La norma risulta da correggere in quanto, prevede procedure alquanto problematiche e non esaustive aventi, tra l’altro, scadenza al 31 dicembre 2014. Nello specifico infatti la norma contiene un riferimento poco chiaro che sembra voler indicare la perdita dei diritti connessi ai titoli detenuti ma risulta alquanto confuso e non in linea con i principi dell’ordinamento in materia di società; mentre la procedura automatica di “liquidazione” della quota pubblica presenta forti ripercussioni sia di natura finanziaria, in quanto trasferisce sui soci residui o sulla società i costi dell’operazione sia giuridica, poiché non contiene alcuna procedura sulle modalità da adottare ai fini liquidatori. La disposizione infine non contempla proprio i casi in cui la società è a totale partecipazione pubblica ovvero con unico socio pubblico, condizioni che - decorso il termine di gara - determinerebbero l’impossibilità a procedere anche nell’approvazione degli atti necessari di ordinaria amministrazione. E’ pertanto necessario effettuare le modifiche indicate e prevederne la scadenza al 31/12/2015.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 267 è inserito il seguente comma:

“Al comma 568-bis dell’articolo unico della legge 147/2013 le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.”

Motivazione

Considerato quanto proposto dalle nuove norme, si rende assolutamente necessario estendere almeno di un'altra annualità, le misure incentivanti lo scioglimento e la liquidazione delle società partecipate, come previste nella legge 147/2014, rendendole applicabili alle operazioni di dismissione compiute fino al 31/12/2015.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 267 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 16-bis, del dl 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Una quota parte del fondo di cui ai periodi precedenti è riservata alle città metropolitane di cui alla legge 56/2014. Tale quota ed i relativi criteri di ripartizione fra i soggetti interessati sono definiti con il decreto di cui al comma 3.””

In alternativa

Dopo il comma 267 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 16-bis, del dl 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«A partire dal 1 gennaio 2015, con il decreto di cui al comma 3, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali individuare una quota del fondo di cui al comma 1 che ciascuna Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all’art. 3-bis del D.L. 138/2011 che comprendono le città metropolitane. I criteri sono definiti tenendo conto, in particolare:

- a) della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti o non domiciliati (city users);*
- b) dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale su impianti fissi.”*

Motivazione

L’emendamento è volto a prevedere l’erogazione diretta della quota del fondo per il TPL alle Città Metropolitane. Ciò trova giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane per il settore del Trasporto Pubblico Locale, onde sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore. Tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana.

In alternativa si prevede di destinare le risorse direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali che comprendono le città metropolitane. In tal senso si ritiene quindi necessario prevedere la possibilità di introdurre criteri di premialità in grado di realizzazione dei programmi di investimento in materia di ITS dedicati al trasporto pubblico locale.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 267 sono inseriti i seguenti:

267 bis. All'art. 34 comma 25 del DL 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221, dopo le parole "L. 23/08/2004 n. 239" sono inserite le parole "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al D. L.vo 422/97".

267 ter. Le disposizioni di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422/1997. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'art. 16 bis del D.L. 135/2012. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.

Le Regioni entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma precedente, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente.

In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. 138/2011. E' comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui al presente comma.

Motivazione

La definizione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dall'articolo 3 bis del dl 138/2011 s.m.i. non risulta assolutamente in linea con le specifiche tecniche, economiche e di efficienza necessarie per individuare idonei bacini di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. Considerando la peculiarità del settore rispetto ad altri servizi a rete di rilevanza economica è necessario prevedere che i bacini di affidamento del servizio TPL siano individuati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto e secondo criteri già individuati per il loro sostentamento economico.

A tal proposito va riconosciuto il ruolo delle Città metropolitane, pertanto la proposta emendativa prevede che i bacini di mobilità ed i loro enti di governo del TPL siano espunti dalla norma citata ed individuati dalle Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio ai sensi dei criteri su esposti.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Al comma 269 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al primo periodo le parole 31 marzo 2015 sono sostituite con le seguenti: “30 maggio 2015”
- b) Al secondo periodo, le parole: “alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti”, sono sostituite con le seguenti: “*al Ministero dell’Economia e delle Finanze*”.
- c) l’ultimo periodo è abrogato.

Motivazione

Le procedure previste dal comma vanno semplificate e rese coerenti con le competenze degli organi collegiali degli enti locali. Inoltre considerato che, ai sensi dell’articolo 17 comma 4 del dl 90/2014 s.m.i., il Ministero dell’Economia e della Finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è necessario che le comunicazioni siano trasmesse a tale Ministero.

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze)

All'articolo 1, punto 2 del comma 42 è aggiunta una nuova lettera c):

“c) per interventi relativi alla rimozione di manufatti di eternit o contenenti amianto, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015”

Motivazione

Vista la grande diffusione dei manufatti in amianto nel nostro Paese e il picco di morti per mesotelioma pleurico previsto per il 2025, è da considerarsi urgente e prioritario prevedere detrazioni fiscali anche per interventi di rimozione di manufatti di eternit o contenenti amianto negli edifici esistenti.

Art. 2
(Misure di razionalizzazione di riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'art 2 comma 155 è aggiunto un nuovo comma: 155-bis:

“155-bis. All’articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera “ i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209.”

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.

Art. 2

(Misure di razionalizzazione di riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

All'articolo 2 al comma 6, le parole: "Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite con le seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28/8/1997 n. 281".

Motivazione

Considerando l'impatto del finanziamento per l'acquisto di mezzi per il TPL sui territori locali e soprattutto nelle Città Metropolitane è essenziale il passaggio in Conferenza Unificata dove vi sono anche i rappresentanti dei richiamati Enti.

Patto di stabilità 2013. Sistema sanzionatorio per ritardi di comunicazione

Dopo il comma 195, inserire il seguente comma:

195-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:

3-ter : “Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Motivazione

Con la norma proposta si esclude la possibilità di applicare, per l'anno 2013, la sanzione che dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nel caso in cui la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, sia trasmessa con un ritardo non superiore a 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno.

Tale modifica si rende necessaria per effetto dell'incertezza normativa che ha contrassegnato la finanza comunale tra il 2013 e il 2014 rendendo complessa l'attività di completa ricognizione e certificazione delle risorse effettivamente disponibili in bilancio, anche per effetto di contenziosi amministrativi riguardanti gli effetti delle modifiche fiscali via via intervenute. Non potendo disporre di un quadro informativo esaustivo e certo, alcuni Comuni si sono trovati nell'impossibilità di procedere alla certificazione del saldo finanziario di Patto entro il termine del 31 marzo 2014, pur risultando il saldo stesso rispettoso dei limiti stabiliti dalla norma.

Differimento pagamento rate in scadenza dei mutui della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal sisma del 2012

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma

223-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

“356-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.”

b) al comma 356, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 356, le parole “all'anno immediatamente successivo” sono sostituite da “al secondo anno immediatamente successivo”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità. Il riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

MOTIVAZIONE

L'impegno finanziario sostenuto dai comuni e dalle province colpite dal terremoto del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) per gli interventi di ricostruzione, rende opportuno estendere il differimento del pagamento mutui alle rate in scadenza nell'esercizio 2015 per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Al fine di non cumulare nell'anno immediatamente successivo al periodo di ammortamento dei mutui sia le rate in scadenza negli anni 2012, 2013 e 2014 (e differite per l'applicazione dell'articolo 1, comma 426 L. 24 dicembre 2012, n.228 e dell'art. 1, comma 356, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), sia le rate in scadenza nel 2015, si formula questo emendamento prevedendo il differimento del pagamento delle rate 2015 al terzo anno

successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo.

Contestualmente si propone una modifica dell'art. 1, comma 356, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo il differimento del pagamento delle rate 2013 e 2014 al secondo anno successivo la scadenza dell'ammortamento in modo tale da spalmare sull'arco di un triennio l'onere finanziario in carico all'ente locale relativamente al pagamento delle rate di ammortamento differite.

Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma

“I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7% del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.”

Motivazione

La revisione dell'IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell'articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni. Va tuttavia considerato che una quota di tale recupero, attualmente non nota ma di rilevante consistenza, è stata già regolata sull'esercizio 2013 dai comuni che hanno provveduto ad inserire sui propri bilanci 2013 le somme necessarie per fronteggiare la riduzione di assegnazioni prevista sulla base dell'andamento dei gettiti effettivi, con particolare riguardo al gettito da fabbricati del gruppo catastale D.

Con un emendamento governativo inserito nell'articolo 43 del decreto legge 133 del 2014 (attualmente in via di approvazione definitiva dal Senato), il problema è stato parzialmente affrontato, condizionando però la possibilità di rateazione al fatto che il recupero non sia già stato effettuato a cura del Ministero dell'Interno in occasione dell'erogazione del secondo acconto del Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014). Con tale condizione vengono esclusi dal beneficio della rateazione quei Comuni che, pur avendo rilevanti importi da restituire a seguito della revisione IMU 2013, avevano altresì “capienza” per l'effettuazione della trattenuta con la seconda erogazione del FSC.

Tale discriminazione non trova alcun fondamento logico, in quanto l'eventuale insostenibilità della restituzione non ha alcuna connessione con la dimensione del secondo acconto FSC. È in altri termini possibile che un Comune con un elevato importo da restituire abbia anche un elevato importo di FSC da ricevere a titolo di secondo acconto (ad esempio per effetto di un gettito standard IMU particolarmente basso, oppure per l'assenza di somme ricevute a titolo di acconto prima rata Tasi).

La norma proposta individua una percentuale del rapporto tra restituzione da revisione IMU 2013 e gettito standard IMU 2013 pre-revisione (il 7%) al cui superamento il Comune può richiedere la rateazione su tre anni (2015-2017) della restituzione e può effettuare l'impegno dei relativi fondi pro quota nel medesimo triennio.

Tale dispositivo costituisce una misura indispensabile per evitare scompensi in numerosi comuni nella gestione 2014, evitando ingiustificate discriminazioni ed è compatibile con il normale flusso di erogazione del Fondo di solidarietà che già l'anno scorso ha portato ad un'assegnazione oltre la fine dell'esercizio per oltre il quattro per cento (circa 270 mln di euro).

Si riporta di seguito la norma inserita nel dl 133/2014 dal citato emendamento governativo.

5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017».

Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014

Dopo il comma 195 inserire il seguente:

«I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, possono utilizzare gli spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti entro l'anno 2014».

Motivazione

L'obiettivo programmatico per il 2014, imposto ai comuni con il Patto di stabilità interno, genera per molti Enti una stretta finanziaria di sostanziale insostenibilità sulla parte corrente del bilancio. Tale condizione investe in particolare i comuni di dimensione medio-piccola, per i quali il grado di rigidità della spesa corrente, rispetto agli equilibri complessivi di bilancio, risulta ben più elevato di quello presentato dai Comuni più grandi, in larga parte per ragioni di carattere strutturale difficilmente modificabili nel breve periodo.

Muovendo da questa riflessione e tenuto conto del fatto che, senza l'accoglimento della modifica proposta, per i Comuni medio-piccoli l'agevolazione in questione perde, in diversi casi, qualsiasi valenza di effettivo ausilio finanziario e rischia anzi di comportare sforamenti dell'obiettivo di Patto per via delle spese in conto capitale comunque effettuate nel primo semestre 2014, si ritiene opportuno e congruo consentire agli Enti di minori dimensioni la possibilità di utilizzare gli spazi finanziari assegnati anche in favore degli impegni di parte corrente sostenuti nel corso dell'anno.

Risulta importante precisare, inoltre, che l'accoglimento della modifica proposta non comporta alcun effetto peggiorativo sui saldi complessivi della finanza pubblica.

Modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Proroga termine

Dopo il comma 220, inserire il seguente comma:

“220-*bis*. All’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, al comma 15 le parole “obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13” sono sostituite dalle seguenti parole “obbligatoriamente entro il termine del 31 dicembre 2014”.

Motivazione

Per l’anno 2014, si richiede che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possano modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine del 31 dicembre 2014.

Tale variazione si rende necessaria a causa delle incertezze determinatesi sul termine di approvazione del piano di riequilibrio, nonché in merito alla definitiva quantificazione finanziaria della correzione da apportare al medesimo piano, in ragione della differenza che potrebbe determinarsi tra l’importo richiesto e l’importo riconosciuto all’ente locale per le finalità in questione.

Proroga termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al dl n. 66 del 2014

Dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

“Il termine per il pagamento dell’imposta municipale propria relativa al 2014 a seguito della revisione dell’imponibilità dei terreni montani di cui all’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è fissato al 26 gennaio 2015, sulla base delle aliquote di base dell’IMU di cui al comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I comuni accertano convenzionalmente gli importi risultanti dal decreto ministeriale di cui al primo periodo del citato articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 66, sul bilancio 2014 a titolo di maggior gettito IMU, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione da Fondo di solidarietà comunale. Parimenti, i comuni interessati dalla compensazione di cui all’ultimo periodo del citato articolo 22 del decreto legge n. 66 del 2014, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.”

Motivazione

L’articolo 22 del dl 66 ha previsto una revisione del perimetro dei Comuni montani – da effettuare con apposito decreto di natura non regolamentare del Mef di concerto con il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’interno – nei quali, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, si modifica il regime di esenzione IMU per i terreni agricoli. A fronte della citata revisione è stato stimato per i Comuni interessati un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014, da ripartire sulla base del predetto decreto, a fronte del quale sarà operata una corrispondente riduzione dell’Fondo di solidarietà comunale 2014.

Il decreto ministeriale, che doveva essere emanato entro novanta giorni dalla legge di conversione (l.23 giugno 2014, n.89) il 22 settembre 2014, non è ancora stato emanato. Appare pertanto indispensabile, nell’incombente dei termini di pagamento del saldo IMU 2014 (156 dicembre) uno spostamento dei termini di pagamento per i contribuenti interessati dagli imminenti cambiamenti, a causa dell’incertezza della debenza o meno del tributo.

Allo stesso tempo, con la norma proposta, i comuni accerteranno convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione dell’FSC 2014.

Lo stesso articolo 22 ha inoltre riconosciuto l’esenzione dall’IMU ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. A compensazione di tale esenzione disciplinata per legge, il legislatore ha previsto che con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, “sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.” L’ultimo periodo della proposta normativa consente ai Comuni interessati di poter accertare convenzionalmente la relativa entrata quale integrazione dell’FSC 2014.

Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47.

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma

All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8.”

Motivazione

Con il decreto legge 66/2014 ai Comuni viene richiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012). Per la gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli prestabiliti.

Con l'emendamento proposto, si consente che i Comuni possano concorrere a tali obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta dall'ordinamento vigente, ovvero mantenendo in capo a ciascun Ente la facoltà di individuare le misure finanziarie ritenute più idonee, sempre nel rispetto degli equilibri di parte corrente. L'accoglimento di tale previsione si pone in linea con la gestione del taglio ex decreto legge 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governato dai Comuni senza particolari vincoli allocativi gravanti sui loro bilanci.

Estensione termini gestione controlli Tares

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma.

All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola Tari sono aggiunte le parole "e della Tares".

Motivazione

L'art. 14, comma 35 del Dl n. 201 del 2011 dava la possibilità ai Comuni di affidare "fino al 31 dicembre 2013" la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2.

Molti comuni ex TIA hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di accertamento. Ora, l'art. 14 è stato abrogato, ed il comma 691 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità di affidare al gestore sia l'attività di riscossione che di accertamento della TARI.

Si è venuto a creare, quindi, un vuoto normativo, relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che i Comuni dovranno effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Tale situazione appare incongrua, perché il gestore dei rifiuti può effettuare attività di accertamento per la TIA 1 e TIA 2 ed anche per la TARI, ma non per la TARES, con evidenti problemi applicativi, perché le informazioni necessarie all'attività di accertamento (riscossioni e dichiarazioni) sono in possesso del gestore, il quale le dovrebbe trasferire ad altro soggetto per l'emissione di atti di accertamento per un solo anno. Quest'ultimo soggetto poi dovrebbe ritrasferire le informazioni relative agli accertamenti emessi al gestore TARI, visto che, il comma 686 della legge n. 147 del 2013, mantiene fermi in TARI anche gli accertamenti emessi per la TARES.

Norma di interpretazione autentica in tema di riscossione coattiva svolta dai gestori dei rifiuti

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma:

L'affidamento da parte dei comuni ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti dell'attività di accertamento e riscossione della TIA 1, della TIA 2, della TARES e della TARI si intende effettuato, salvo diversa disposizione comunale, a titolo di concessione. Per tali soggetti non è richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Motivazione

La norma chiarisce che il gestore dei rifiuti è qualificabile come concessionario ex lege e che può utilizzare lo strumento della riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Il chiarimento si rende necessario perché sono sempre più numerose le pronunce che negano tale possibilità al gestore, si ritiene in violazione dello stesso articolo 52 del d.lgs. n. 446/1992 che dispone la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali tramite ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. In altri termini la medesima entrata, come la Tares o la Tari, rischia di essere riscossa in modo diverso a seconda del soggetto che la riscuote, e non in funzione della sua natura pubblicistica.

Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma:

Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:

“Le deliberazioni relative alla Tasi approvate entro il termine del 30 settembre 2014 ed inviate al Mef entro il 30 ottobre 2014, sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo.”

Motivazione

La scadenza straordinaria del 10 settembre per l'invio al Mef dei provvedimenti relativi alla Tasi (introdotta con il dl 16/2014) ha prodotto serie difficoltà per numerosi comuni, specie di piccole dimensioni, considerando anche il fatto che la scadenza per la deliberazione dei bilanci è stata nel frattempo prorogata al 30 settembre e che molti enti si sono trovati a dover gestire la scadenza "speciale" relativa alle delibere Tasi nel pieno del percorso deliberativo del bilancio di previsione.

Inoltre, in diversi casi si sono rilevati problemi causati da situazioni contingenti ed estranee all'azione degli uffici comunali (malfunzionamento degli apparati di trasmissione dati, incertezza dell'effettivo avvenuto invio dei provvedimenti entro il termine stabilito).

La rimessione in termini della pubblicazione dei provvedimenti pervenuti entro il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione consente infine di assicurare l'effettività delle risorse sulla cui base sono stati ormai formulati i bilanci di previsione per il 2014

Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n.5, è soppresso.

Motivazione

Si ritiene necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (mini IMU- 348 mln di euro). Il conguaglio in questione è stato reso noto a metà settembre (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), a seguito della Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 settembre.

Tale dispositivo infatti, risulta del tutto inapplicabile in questo periodo dell'anno in cui i Comuni hanno già deliberato o sono in procinto di deliberare i bilanci di previsione.

Inoltre, i dati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, non permettono di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.

In ogni caso, l'eventuale eccedenza corrisponde a maggiori trasferimenti 2013, il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

IMU. Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

Dopo il comma 223 inserire il seguente comma

Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis:

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”.

Motivazione

Con l'emendamento si pone rimedio alle possibili incongruenze derivanti dalle abrogazioni in questione, ripristinando la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 11, ovvero che le attività di gestione dell'Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Sostegno enti alluvionati - Recupero fondi non utilizzati da precedenti eventi calamitosi

Aggiungere il seguente articolo:

“Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014. “

Motivazione

Si ritiene necessario che le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi ai privati, prime abitazioni ed attività economiche di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2010, n. 3903, siano utilizzabili senza vincoli di destinazione e per altri scopi comunque relativi all'emergenza determinata dai recenti eventi alluvionali, rientranti nel programma autorizzato dall'ordinanza stessa.

La modifica proposta non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Sostegno enti alluvionati - Alienazioni

All'articolo 2, dopo il comma 223, è inserito il seguente comma:

Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'art. 56-bis del D.L. n. 69 del 2013 convertito in legge con la legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Per favorire la ripresa dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi metereologici dei mesi di ottobre e di novembre 2014, si ritiene necessario, per il periodo 2015-2019, non applicare la previsione secondo cui è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti stessi. Si prevede altresì che tale quota non debba essere vincolata a riduzione del debito e rientri pertanto nella piena disponibilità dell'ente.

Per il periodo 2015- 2017, inoltre, i proventi derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali mobili e immobili, possono essere utilizzati per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità previste dalla normativa vigente di cui all' articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sostegno enti alluvionati - Mutui per il risanamento idrogeologico

All'articolo 2, dopo il comma 223, è inserito il seguente comma:

Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.

Motivazione

Per il periodo 2015- 2019, al fine di favorire gli interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio, nonché per la prevenzione dei rischi idrogeologici, si ritiene opportuno riservare la somma di 10 milioni di euro, per consentire ai comuni maggiormente coinvolti dagli eventi metereologici dell'ottobre-novembre 2014, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'accensione dei mutui.

Sostegno enti alluvionati - Fondo di garanzia per le imprese

All'articolo 2, dopo il comma 223, è inserito il seguente comma:

Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è esteso alle in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di duecentomila euro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

Motivazione

Per il triennio 2015- 2017, per favorire la ripresa delle attività economiche nei Comuni maggiormente interessati dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, si ritiene necessario estendere, in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate, il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Sostegno enti alluvionati - Contributi alle imprese

All'articolo 2, dopo il comma 223, è inserito il seguente comma:

Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 gennaio 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I Comuni, con proprio atto devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.

Motivazione

Per l'anno 2015, per favorire la ripresa delle attività economiche nei Comuni maggiormente interessati dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, si ritiene opportuno stanziare la spesa di 30 milioni di euro al fine di concedere agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese danneggiate.

Dismissioni di immobili

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

All'art. 11-*quinques*, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica”.

Motivazione

Si chiede di modificare la disposizione prevista per le operazioni di dismissione di beni immobili pubblici da parte degli enti territoriali, estendendo la previsione normativa anche ai beni strumentali adibiti ad uffici pubblici.

Si ritiene in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada data ai Comuni l'autonomia nel decidere del migliore utilizzo delle risorse, anche relativamente alla dismissione di beni immobili pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica.

RIACQUISTO DA CARTOLARIZZAZIONE

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

All'art. 3 comma 17 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

“Parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo.”

Motivazione

Si chiede di modificare la disposizione prevista per le operazioni di cessione degli immobili, estendendo la possibilità di riacquistare i beni immobili di cui al decreto stesso anche agli Enti pubblici soci unici o di maggioranza delle società aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. Inoltre, si propone l'esenzione di qualsiasi imposta o tributo per tali operazioni.

Variazione del bilancio in conseguenza di variazioni delle aliquote e detrazioni fiscali

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “e le aliquote” sono sostituite dalle parole “, le aliquote e le detrazioni”;

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

“In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso.”

Motivazione

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato. Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima – e in alcuni casi doverosa – variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a seguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di manovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario – sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge – le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma.

Interpretazione autentica definizione agevolata per i tributi locali

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

Motivazione

L'articolo 13 della legge n.289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le vertenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intraprese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascun Comune.

Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che tale possibilità è stata attribuita agli enti territoriali solo in relazione ad obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore della citata legge 289/2002.

L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'ammontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e dei connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.

Quote inesigibili concessionari scorporati

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

“All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: “Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.

Motivazione

L'art. 3, comma 24 del Dl n. 203 del 2005 prevede per le società nate dallo scorporo di società concessionarie acquisite da Equitalia la possibilità di riscuotere le entrate comunali mediante la procedura di cui al RD n. 639 del 1910, ovvero tramite ingiunzione di pagamento. La normativa non specifica però le modalità di remunerazione del servizio e le procedure da seguire nel caso di discarico dei crediti consegnati per la riscossione. Molti Comuni hanno disciplinato il rapporto rinviando, per quanto attiene al compenso ed alle procedure di discarico, alle disposizioni del D.lgs. n. 112 del 1999, mentre altri Comuni, in virtù dell'obbligo di servirsi della società nata dallo scorporo, non hanno regolamentato alcunché. La norma proposta si pone l'obiettivo di chiarire che nonostante lo strumento utilizzato per la riscossione sia l'ingiunzione di pagamento, i parametri fondamentali cui riferirsi, in tema di compenso, rimborsi e procedure di discarico, siano quelli tracciati dal D.lgs. 112 del 1999, anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso.

Notifica atti accertamento tributi comunali tramite PEC

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

“All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: “La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli enti locali. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.

Motivazione

La norma ripropone anche per la notifica degli atti di accertamento la procedura già prevista per la notifica della cartella di pagamento, di cui all'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 e mira, conformemente all'attuale tendenza del legislatore ad incentivare l'uso della posta certificata, a velocizzare le procedure di notifica con un notevole risparmio di risorse pubbliche.

Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

Motivazione

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, procedura successivamente integrata dal comma 14-bis, articolo 13, del dl 201 del 2011.

Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da

un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

All'articolo 1, co. 12-bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole "e 2014", aggiungere le parole "nonché per il biennio 2015-2016".

Motivazione

Il mantenimento degli strumenti di partecipazione comunale al contrasto all'evasione fiscale, che si sono sviluppati negli ultimi anni attraverso le "segnalazioni qualificate" all'Agenzia delle entrate, in materia di Irpef, IVA, Ires e Imposta di registro, ha potuto godere di un significativo impulso dalla norma del 2011 (dl 138) , che assegnava al Comune il 100% del maggior gettito riscosso dallo Stato a seguito di segnalazione comunale.

Appare pertanto opportuna l'estensione dell'incentivo al biennio 2015-2016.

Aggiungere il seguente articolo:

Proroga entrata in vigore dell'Imposta municipale secondaria

All'articolo 2, dopo il comma 223, inserire il seguente comma:

“All'articolo 11, comma 1 , del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, le parole “dall'anno 2015” sono sostituite dalle parole “dall'anno 2016”.

Motivazione

L'imposta municipale secondaria prevista dal d.lgs. 23 del 2011, contenente “Disposizioni in materia di federalismo municipale” è diretta a sostituire tutti i tributi “minori” di competenza dei Comuni ed in particolare: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e infine, l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il citato d.lgs n.23, successivamente modificato dalla legge di stabilità 2013, ne prevede l'entrata in vigore a partire dal 2015, previo regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volto a dettare la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria. Il citato regolamento ad oggi non è stato ancora emanato e non appare realistico ipotizzare che esso sia disponibile entro poche settimane, così da rendere possibile un ordinato avvio del nuovo regime.

Inoltre, i Comuni che intendono affidare la riscossione della nuova imposta non hanno potuto ancora predisporre i bandi di gara, non conoscendo i criteri che la disciplineranno.

Si propone pertanto una proroga dell'entrata in vigore dell'Imu secondaria al 2016, evitando così un ulteriore aggravio di adempimenti in corso d'anno per gli enti locali e per i contribuenti, in un periodo già denso di modifiche agli assetti dei tributi locali.

MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 16/2014

Aggiungere il seguente articolo:

Art (...)

All'art. 4 del decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all' art. 9 comma 2 bis D.L n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.”

Motivazione

L'art. 16 del DL 98/2011 prevede che gli enti possono adottare dei piani di razionalizzazione, al fine di prevedere i risparmi che, ove accertati a consuntivo, possono essere destinati anche ai fondi per la contrattazione decentrata. Inoltre l'art. 4 comma 2 DL 16/2014 prevede che i risparmi possono essere destinati a compensare le risorse che altrimenti dovrebbero essere recuperate sui fondi per il salario accessorio del personale, in conseguenza del superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata integrativa.

Al fine di rendere maggiormente utilizzabile la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, si ritiene utile specificare che la compensazione ivi prevista possa essere effettuata impiegando anche ulteriori risorse, ed in termini generali possa farsi ricorso ad economie rese obbligatorie da specifiche disposizioni di legge.

Le soluzioni suggerite non recano pregiudizio al bilancio degli enti, poiché la compensazione prevista dall'art. 4 comma 2, con i risparmi ivi contemplati, costituisce una facoltà e non un obbligo.

Aggiungere il seguente articolo:

**(Modifiche al decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito con
modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10)**

*All'articolo 1, comma 5 octies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite **"31 dicembre 2016"***

Motivazione

La proroga richiesta ha la finalità di consentire al commissario liquidatore la chiusura di tutte le attività legate allo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006.

ULTERIORI EMENDAMENTI SEMPLIFICAZIONI

BLOCCO DELLE ASSUNZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Aggiungere il seguente articolo

Art (...)

All'art. 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.

Motivazione

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 41 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Prevede poi il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma è inappropriata e sproporzionata.

L'esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento può essere infatti dovuta dall'esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell'impossibilità di effettuare assunzioni. La sanzione contenuta nel comma 2 è quindi potenzialmente produttiva di effetti paradossali in ordine al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre la disposizione non considera la condizione degli Enti che hanno accumulato ritardi nei tempi medi dei pagamenti in conseguenza dei ritardi nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.

Infine non tiene conto del fatto che il contributo richiesto ai comuni per il risanamento della finanza pubblica ha generato in molti casi situazioni di ritardo nei pagamenti.

La modifica proposta con l'emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sulla normativa vigente sui limiti in materia di assunzioni, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento del costo del personale.

INTERVENTI DI MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RIDUZIONI DI RISORSE PREVISTE DAL DL 66

Aggiungere il seguente articolo:

Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi

Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, le parole "per l'acquisto di beni e servizi" **sono soppresse**.

Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

L'articolo 14 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 **è soppresso**.

Riduzione spese per autovetture

L'articolo 15 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 **è abrogato**.

Riduzione dei costi per locazioni passive

Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 **è soppresso**.

Motivazione

Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, ha previsto, tra l'altro, il concorso dei comuni al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 (elevato a 563,4 milioni a decorrere dal 2015), ottenuto mediante riduzione di pari importo del Fondo di Solidarietà Comunale, e prevedendo contestualmente obblighi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.

La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.

Riteniamo quindi opportuno abrogare le disposizioni richiamate negli emendamenti proposti poiché come sopra anticipato, una norma statale non può intervenire in un campo in cui vige l'autonomia comunale.

Stanti quindi i tagli effettuati in costanza di spending review, e richiamando il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) su una tematica attinente riguardante i tagli alle spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE ALLA L. 441/1982

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 2, comma 2, della Legge 5 luglio 1982 n. 441 dopo le parole “vi consentono.” aggiungere il seguente periodo:

“Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell’articolo 1.”

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento si propone di attuare una graduazione degli obblighi di pubblicazione per i soggetti coinvolti, ritenendo il contesto territoriale particolarmente esposto a rischi di discriminazione sociale.

Oppure

“All’articolo 2 della Legge 5 luglio 1982 n. 441 sopprimere il comma 2. Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere l’ultimo periodo e all’articolo 4 sopprimere il comma 2.”

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento proposto si propone di circoscrivere tali adempimenti esclusivamente ai soli titolari di incarichi pubblici onde evitare la diffusione di dati, anche sensibili, non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta del cittadino anche quando l'Ente ha ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati rischia di ingessare l'attività dell'Ente.

Art. (...)

“All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole “5 anni” sono sostituite dalle parole “3 anni”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che il lasso temporale previsto per la pubblicazione sia eccessivo rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporti un appesantimento degli oneri a carico delle stesse.

Art. (...)

“All’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis: “E’ in ogni caso salvaguardata l’autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni.”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole “come modificato dal presente decreto” sopprimere le seguenti parole “limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7”.”

Motivazione

Il d. lgs. n. 33/2013 disciplina nuovamente gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine. In particolare, il decreto apporta modifiche alla L. n. 441 del 1982 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”, introducendo nuovi obblighi in capo agli enti locali.

È da rilevare, infatti, che il decreto disciplina i casi di pubblicazione di dati sui siti web istituzionali, con la conseguenza di una loro ampia diffusione sulla rete. Si ritiene, quindi, che occorra prestare particolare attenzione alla tutela del trattamento dei dati personali, la cui diffusione potrebbe arrecare danni anche notevoli agli interessati.

Come evidenziato anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel suo parere del 7 febbraio 2013, “la disciplina complessiva introdotta in materia dallo schema di decreto appare sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire”.

L'emendamento proposto, pertanto, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, circoscrivendo l'ambito applicativo ai soli veri destinatari della norma - i componenti degli organi di indirizzo politico - e tutelando i soggetti estranei all'incarico pubblico.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole *“per i tre anni successivi dalla”* e sostituirle con le seguenti *“fino alla”*.”

All’articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole *“salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,”*.”

Motivazione

L'emendamento proposto, nel completare gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 14, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, escludendo dall'ambito applicativo delle disposizioni i soggetti non interessati dall'esercizio del ruolo pubblico e pertanto non obbligati a pubblicare, mediante diffusione sul web, dati sensibili ed informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della loro vita privata.

L'emendamento, inoltre, viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

In alternativa

Art. (...)

“All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito :

“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso.”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza siano pubblici anche dopo la scadenza degli stessi.

Art. (...)

“All’articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere il comma 2.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto i dati contenuti nel Conto Annuale, oltre ad avere formati e codici di difficile comprensione, sono già pubblicati, in forma semplificata, dal Ministero dell'Economia e dunque tale previsione si configura come una inutile duplicazione di adempimenti.

Art. (...)

“All’articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione dei CCNL applicabili al personale dipendente si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA, non avendo nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività amministrativa.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013

Art. (...)

“L’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che la pubblicazione di tali dati relativi ai “rilievi non recepiti” si traduca in un inutile appesantimento degli adempimenti a carico degli Enti.

Art. (...)

“All’articolo 52, al comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il numero 4) è così modificato:

4) Il numero 5 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato per esigenze di coordinamento della vigente disciplina.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ: MODIFICHE AL D.LGS. 39/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico.”.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per consentire la possibilità, ferme restando le incompatibilità del caso, di ricoprire incarichi all'interno della medesima regione. Infatti l'originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa. Inoltre, è necessario rendere coerente le previsioni normative con i pareri resi dalla CIVIT (ora ANAC) che hanno chiarito alcuni aspetti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ: MODIFICHE AL D.LGS. 39/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l’incarico;

b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l’incarico.”.”

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per consentire la possibilità di ricoprire incarichi all’interno della medesima regione. Infatti, l’originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa.

Inoltre, viene chiarito che l’incarico amministrativo di vertice non deve essere incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, se privi di delega.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ: MODIFICHE AL D.LGS. 39/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto infine il seguente capoverso:

“Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.””

Motivazione

L’art. 12, comma 1, del decreto in commento prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l’incarico.

Tale norma sembra porsi in netto contrasto con le previsioni di cui al comma 23 dell’art. 53 della legge n. 388/2000, secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Si ritiene pertanto necessario specificare la vigenza di tale disposizione, attesa la finalità di contenimento della spesa cui è preposta ed il carattere di specialità della stessa, valevole solo per i piccoli Comuni.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ: MODIFICHE AL D.LGS. 39/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l’incarico.”.”

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per rendere coerente la disposizione con la prassi definita a seguito della delibera n. 47/2013 della CIVIT (ora ANAC), secondo cui, ai fini della incompatibilità, la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.

EMENDAMENTI PICCOLI COMUNI

Aggiungere il seguente articolo:

“All’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il comma 18 è abrogato.”

Motivazione

Il comma 18 dell’articolo 16 in esame, era riferito alla fattispecie dell’Unione Speciale di Comuni, inizialmente obbligatoria poi resa facoltativa dall’articolo 19 della legge n. 135/2012 ed infine soppressa dalla legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio). Di conseguenza il comma in questione è caducato, in quanto il rinvio al comma 9 dello stesso articolo 16 faceva esplicito riferimento ai consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti che fossero parte della stessa Unione Speciale, non più presente nell’ordinamento.

Tuttavia, al fine di fugare qualsiasi residuo dubbio interpretativo, l’emendamento è volto alla esplicita soppressione del citato comma 18, che risulta palesemente superato in ragione delle innovazioni normative successivamente intervenute.

Esenzione dall'obbligo della formazione ed approvazione del bilancio pluriennale (art. 171 del TUEL) e sua sostituzione con una relazione previsionale su base pluriennale.

“Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l’applicazione dell’articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell’articolo 160 del testo unico.”.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

Aggiungere il seguente articolo

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

Al primo periodo del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, eliminare le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a risolvere una incerta interpretazione relativa alla corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi, basandosi sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferisce sull'attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva.

Infatti gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale.

Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando evidenti contraddizioni per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale, relativamente all'iscrizione alle Casse previdenziali professionali, in quanto la "rinuncia" all'attività libero professionale causerebbe il venir meno del presupposto per l'iscrizione alle stesse, con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la previsione normativa di cui all'art. 86, comma 2, TUEL.

Sotto altro profilo l'azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell'iscrizione all'Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto un beneficio che va accordato, a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva, sull'effettivo esercizio dell'attività professionale, così come è stato sin dall'approvazione del D.Lgs. 267/2000.

EMENDAMENTI PER SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE

All'articolo 2, dopo il comma 159, aggiungere il seguente comma 159 bis:

- All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 28, primo periodo, sostituire le parole “con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente” con le seguenti “che esercitano”;

al comma 28, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole “beneficiano degli incentivi finanziari e delle agevolazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.”;

al comma 28, secondo periodo, sopprimere la parola “obbligatoriamente”;

al comma 30, primo periodo, sostituire la parola “ottimale” con la parola “adeguata”;

al comma 30, primo periodo, sopprimere la parola “obbligatoriamente” e sostituire la parola “secondo” con il termine “con”;

al comma 30, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “Le unioni di comuni già costituite possono adeguarsi alla dimensione territoriale individuata dalla regione.”;

sopprimere il comma 31;

al comma 31-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente “Alla scadenza del predetto periodo, è verificato da parte dei comuni aderenti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.”;

sostituire il comma 31-ter con il seguente: “Le Prefetture effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei processi di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni.”;

sopprimere il comma 31 quater;

- All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi i commi 106 e 121;

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione anche in relazione alle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi senza ancora essere intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità che tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.

IN SUBORDINE

All'articolo 2, dopo il comma 159, aggiungere il seguente comma 159 bis:

“Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'art.14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i, i termini di cui al comma 31 quater del medesimo decreto legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali”.

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione anche in relazione alle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi senza ancora essere intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità che tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.

IN SUBORDINE

All'articolo 2, dopo il comma 159, aggiungere il seguente comma 159 bis:

“I termini di cui all'articolo 14, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono prorogati al 31 dicembre 2015”

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione anche in relazione alle normative regionali che sono state emanate nel

frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi senza ancora essere intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità che tuttora esistono e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.